

Aggiornamento della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina

Il 23 marzo 2019 a Villa Madama il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente cinese Xi Jinping hanno firmato un *Memorandum of Understanding* (“**Memorandum**”), il quale ha sancito l’adesione dell’Italia, prima tra i paesi del G7, al progetto cinese “*Belt and Road Initiative*”. Tale programma, promosso dal Presidente Xi nel 2013, prevede intese infrastrutturali e commerciali tra vari paesi al fine di collegare la Cina con l’Eurasia tramite un moderno sistema di corridoi infrastrutturali marittimi e terrestri.

Il Memorandum rappresenta la cornice giuridica di 29 accordi di cooperazione (dieci accordi commerciali e diciannove intese istituzionali) siglati tra Italia e Cina, che si propongono di instaurare collaborazioni tra i due Paesi in diversi settori commerciali, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fisco, salute, innovazione, cultura e agroalimentare.

Sul piano fiscale, occorre menzionare il comunicato stampa N. 58 del 23 marzo 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che annuncia la formale approvazione di un nuovo accordo (l’“**Accordo**”) tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali, siglato dal Ministro Tria e dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Come noto, le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva fiscale al fine di eliminare il fenomeno della doppia tassazione sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti, perseguendo l’ulteriore scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

L’Accordo introduce sostanziali aggiornamenti alla Convenzione contro le doppie imposizioni, siglata tra Roma e Pechino nel 1986 ed entrata poi in vigore il 13 dicembre 1990.

Di seguito, i quattro articoli di cui si compone l’Accordo¹:

- in **materia di dividendi** (Articolo 10) è prevista una riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte rispetto al precedente accordo, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% nel capitale della società che versa i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Di tale riduzione dell’aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell’aliquota relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity. Per gli altri dividendi, continuerà ad applicarsi l’aliquota del 10%;
- in **materia di interessi** (Articolo 11), la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell’ammontare lordo degli interessi; è poi prevista un’aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento. Tuttavia, l’Accordo prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo. Ciò consente, tra l’altro, di ripristinare l’esenzione sui pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane le quali - in base al precedente accordo - non avevano il diritto all’esenzione in quanto non detenute al 100% da capitale pubblico (*i.e.* CDP, Sace, Simest). Inoltre, l’Accordo prevede l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in




¹ (Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato Stampa, N. 58, 23/03/2019)

relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, quali i cosiddetti “*Panda Bond*” (oltre che eventualmente da Sace e Simest, Banca d’Italia) percepiti da soggetti residenti in Cina;




- in **materia di royalties** (Articolo 12) è previsto che l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non possa eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. E’ invece prevista un’aliquota effettiva del 5% (l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50% delle royalties) per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale aliquota è inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti negli accordi stipulati dalla Cina con altri principali Paesi europei, in cui la riduzione massima è pari al 6%;
- in **materia di capital gains** (Articolo 13) è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni societarie qualificate di un livello minimo del 25% ma il nuovo accordo prevede, tuttavia, che la tassazione si applica alle plusvalenze ottenute dall’alienazione di partecipazioni, se le stesse siano detenute in misura superiore al 25% nei 12 mesi precedenti l’alienazione stessa. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate nella Convenzione del 1986, la tassazione concorrente prevista dalla stessa è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.

Si prega di notare che quanto sopra costituisce un' informativa di carattere generale della materia trattata e, in quanto tale, non è, ne' intende essere, un parere legale. Qualora aveste qualsiasi domanda riguardo ai nuovi requisiti di legge o desideraste ricevere ulteriori informazioni sul nostro pacchetto annuale, vi preghiamo di non esitare a contattarci:




Stefano Beghi
Partner

 Shanghai / Hong Kong
 + 86 21 80286148 - 49 – 50
+852 21563493
 @ sbeghi@gop.it

Davide De Rosa
Partner

 Hong Kong
 +852 21563490
 @ dderosa@gop.it

Sara Monti
Associate

 Shanghai
 + 86 21 80286148 - 49 - 50
 @ smonti@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.